

**COMUNE DI ROMAGNESE
PROVINCIA DI PAVIA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR 18

DATA:27/09/2020

OGGETTO: TARI 2020-CONFERMA TARIFFE ANNO 2019

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 12:00 nella solita sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione D'URGENZA ed in seduta non aperta al Pubblico (Misure urgenti-normativa COVID 19) ,che è stata notificata ai signori Consiglieri a norma di legge,risultano all'appello nominale:

PRESENTI		ASSENTI		PRESENTI		ASSENTI	
MANUEL ACHILLE-SINDACO	SI			GRETA NOBILI	SI		
LUCIA CROTTA	SI			ADA DEBORA RISI	SI		
ENNIO STEFANO POGGI	SI			IVAN ELFI		SI	
REMO DORIGATI	SI			DONATO PILLA	SI		
ELEONORA CROTTA	SI						
BENITO GALLINI	SI						
RICCARDO AMEDEO FILIPPINI	SI						

Assegnati n.11

Presenti N. 10

In carica n.11

Assenti : N.1

Gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. MANUEL ACHILLE nella sua qualità di SINDACO Partecipa con funzioni consultive,referenti,di assistenza e verbalizzazione (art.97,comma 4,del D.lgs.n.267/2000)il Segretario Comunale dr.Umberto Fazio Mercadante;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17.12.2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 50 del 28.02.2020, che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

RICHIAMATO il D.L.n. 18 del 17.03.2020 con il quale, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;

PRESO ATTO che in sede di conversione del sopra citato decreto legge, il termine per l'approvazione del bilancio è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2020;

DATO ATTO che L'art. 138 D.L. 34/2020 ha allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- 1- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *«chi inquina paga»*;
- 2- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- 3- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l'ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di *Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021*;

CONSIDERATO che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

CONSIDERATO, in particolare, che, ai fini della predisposizione del PEF 2020, rimangono da chiarire molteplici profili, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo:

- 1- chi debba essere individuato come Gestore del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ai fini della predisposizione del PEF, tenendo conto della diversa situazione normativa vigente nelle singole Regioni;
- 2- come debba essere predisposto il PEF, tenendo conto del fatto che le indicazioni fornite da ARERA si riferiscono alle imprese e alla contabilità privatistica, con evidenti problemi generali di applicazione ai sistemi contabili degli Enti Pubblici, sia in termini operativi che di equilibri di bilancio, in particolare in presenza di una gestione della TARI come tributo, anche se con caratteristiche di puntualità legate all'applicazione del D.M. 20 aprile 2017, e non invece come entrata corrispettiva di natura patrimoniale;
- 3- come debba essere gestita la previsione di vincoli sulle entrate relative ai costi variabili (+/- 20%) delle annualità precedenti, da spostare nei costi fissi se superiori a tale livello di scostamento crea degli evidenti problemi di compatibilità con il D.P.R. 158/1999;
- 4- come debba essere gestita la previsione che pone un limite massimo di entrate complessive (fisse + variabili) delle annualità precedenti, con parametri che trovano difficile attuazione da parte degli Enti Pubblici e con previsione di una verifica di congruità relativa ai costi standard, che appare a sua volta difficilmente applicabile;
- 5- come debba essere applicata la previsione dell'art. 6, relativa ai «costi ammessi a riconoscimento tariffario», da individuare sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno a-2, in contrasto con il dettato dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, che si riferisce sempre ai costi relativi all'anno a-1, con conseguenze assolutamente prevedibili sugli equilibri di bilancio (maggiori costi effettivi nell'anno per cui viene predisposto il PEF, che non possono essere inseriti in tariffa nello stesso anno);
- 6- come debbano essere contabilizzati nel PEF i costi di conferimento ad impianti dei rifiuti, per cui l'ARERA ha previsto la possibilità di utilizzare tariffe ufficiali, che vengono peraltro normalmente determinate solo in un momento successivo alla predisposizione del PEF;
- 7- come debba essere gestita la problematica degli accantonamenti, in relazione ai quali ARERA ha fornito - al paragrafo 14.2 - espresse indicazioni su accantonamenti relativi al fondo di dubbia esigibilità, che quindi sembra possa essere coperto da quota di PEF;
- 8- come gestire le procedure di approvazione del PEF, in relazione alle quali ARERA ha previsto la predisposizione in base al modello approvato, da trasmettere all'Ente locale, il

quale (o l'eventuale soggetto terzo) ha trenta giorni per validarlo e poi trasmetterlo ad ARERA, che ha invece un tempo indefinito per approvarlo o respingerlo, non essendo chiaro quale sia il significato da attribuire alla possibilità, fino all'approvazione di ARERA, di usare i "prezzi massimi del servizio" determinati dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che, a fronte delle numerose criticità legate all'applicazione del metodo tariffario delineato dall'ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno richiesto al Governo di disporre il rinvio al 2021 dell'applicazione di tale metodo tariffario, con un'istanza che ha portato a introdurre, nell'art. 57bis, comma 2 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, un nuovo comma 683bis della L. 147/2013, in base al quale *«in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»*;

CONSIDERATO che, contestualmente a tale rinvio dei termini di approvazione delle tariffe e del Regolamento TARI 2020, l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, ha modificato il comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205» e, quindi, anche nell'anno 2020;

CONSIDERATO che, a seguito dell'adozione di tali provvedimenti, la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo una riflessione riguardo alla possibilità per i Comuni di provvedere all'adozione di alcuni atti fondamentali per l'applicazione dei propri tributi nell'anno 2020, a fronte dell'impossibilità di rispettare le scadenze precedentemente fissate da parte dello stesso Legislatore;

CONSIDERATO che, a tal fine, il Governo ha emanato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, avente ad oggetto «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (cd. "Decreto Cura Italia");

CONSIDERATO che l'art. 107, comma 2 D.L. 18/2020 ha in primo luogo previsto che, «per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26711 è differito al 31 maggio 2020» e successivamente il D.L. 34 del 19 maggio 2020 ha ulteriormente prorogato ed unificato i termini per l'approvazione delle tariffe, delle aliquote, dei regolamenti dei tributi locali e del bilancio di previsione 2020 al 31 luglio 2020;

CONSIDERATO altresì che il successivo comma 5 dello stesso articolo stabilisce che: *«I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»*;

EVIDENZIATO che il piano finanziario 2020 verrà approvato entro il 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe TARI 2020, il Consiglio Comunale, alla luce di tali nuove disposizioni, intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 107 comma 5 D.L. 18/2020, confermando per l'anno 2020 le tariffe TARI 2019 approvate con delibera di Consiglio Comunale n 7 del 28 marzo 2019 e riservandosi di ripartire, in tre anni a decorrere dal 2021, l'eventuale conguaglio risultante tra i costi del PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019.

RITENUTO doversi stabilire le scadenze relative alla TARI 2020 come segue:

50 % entro 31/10/2020

50 % entro 30/11/2020

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 18/04/2014

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza, il parere favorevole espresso dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI dei presenti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate ed approvate:

1. Di dare atto che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Consiglio Comunale intende confermare per l'anno in corso le tariffe della TARI 2019 determinate con deliberazione di Consiglio comunale n 7 del 28 marzo 2019;
2. Di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2020.
3. Di riservarsi, di approvare il PEF 2020 secondo le disposizioni di cui alla delibera 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF entro il 31.12.2020 e di effettuare il recupero delle maggiori somme dovute (o il rimborso delle maggiori somme versate) in relazione alla TARI 2020 entro i tre anni successivi, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18.
4. Di stabilire le scadenze relative alla TARI 2020 come segue:
 - 50 % entro 31/10/2020
 - 50 % entro 30/11/2020
5. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito istituzionale nella sezione dedicata.

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta l'urgenza di deliberare in merito, il Consiglio Comunale,

CON VOTI UNANIMI dei presenti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 27/09/2020

RESPONSABILI DEI SERVIZI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Visto l'art.49 comma 2° del Decreto legislativo 18.08.2000 n.267, T.U.E.L. il Segretario Comunale,,esprime
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile della proposta di deliberazione in oggetto;

ROMAGNESE LI 27/09/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to

Valeria Picchi

Letto, approvato e sottoscritto.

F.10

IL PRESIDENTE
DOTT. MANUEL ACHILLE

F.10

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal

Addi.

28 SET 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. Umberto Fazio Mercadante

Per copia conforme all'originale.

Li

28 SET 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4 ^ comma dell'art.134 del D.LGS.N.267/2000.

Li

30 SET 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 3 ^ comma dell'art.134 del D.LGS.N.267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE